

**N. 00474/2008 REG.ORD.SOSP.**

**N. 01192/2008 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2008, proposto da: Serenella Molendini, Commissione Regionale Pari Opportunità, Associazione Tessere, Francesca La Forgia, rappresentati e difesi dall'avv. Francesca La Forgia, con domicilio eletto presso Francesca La Forgia in Bari, via Melo, 48;

*contro*

Comune di Molfetta in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Simona Lezza, con domicilio eletto presso Maria Simona Lezza in Bari, c/o St.Lezza-Bellomo via G.Suppa,38;

*nei confronti di*

Pietro Uva, Mauro Giuseppe Magarelli, Pantaleo Petruzzella, Domenico Corrieri, Giulia La Grasta, Vincenzo Spadavecchia, Giacomo Spadavecchia, Saverio Tammaco, Mariano Caputo, Luigi Roselli;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dei decreti sindacali datati 24.5.2008, prot. n. 29393, di nomina di n. 9 Componenti della Giunta Comunale e 13.6.2008, di nomina del decimo Componente la Giunta medesima, tutti di sesso maschile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Molfetta in Persona del Sindaco P.T.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/09/2008 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che, in relazione alla natura dei provvedimenti impugnati e delle censure articolate avverso i medesimi, non appare seriamente revocabile in dubbio la legittimazione attiva della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Puglia, dott.ssa Molendini;

- che secondo il pur sommario giudizio del Collegio l'art. 37 dello Statuto del Comune di Molfetta, anche in una lettura costituzionalmente orientata, non limita la discrezionalità del sindaco nella nomina dei componenti la giunta, precludendogli di sceglierli tutti tra persone del medesimo sesso, dovendosi piuttosto ritenere che la norma in esame faccia carico al Sindaco di adoperarsi al fine di favorire la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno del predetto organo;

- che l'effettiva esplicazione di tale attività del Sindaco, ove non si concretizzi nella nomina di persone di sesso diverso in seno alla giunta municipale, deve trovare almeno un riscontro effettivo nella motivazione dei provvedimenti di nomina dei vari assessori, la quale deve illustrare le ragioni che impediscono l'attuazione del principio delle pari opportunità;

ritenuta pertanto la sussistenza del *fumus boni juris* del ricorso introduttivo;

ritenuta inoltre la sussistenza del *periculum in mora*, insito nella necessità di assicurare la continuità della azione amministrativa;

ritenuta pertanto l'opportunità che il Sindaco rinnovi, entro breve termine, le nomine degli assessori, attenendosi ai principi sopra indicati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione III, accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ed ordina al Sindaco del Comune di Molfetta di provvedere, entro giorni 8 (otto) dalla comunicazione del presente provvedimento, alla rinnovazione delle nomine dei componenti della giunta.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2008

IL SEGRETARIO